

## TITOLO II RAPPORTI ETICO-SOCIALI

### Art. 29.

**La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.**

**Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.**

La Costituzione definisce la famiglia come una società naturale, cioè una naturale forma di aggregazione delle persone, fondata sul matrimonio. Ciò vuol dire che non viene riconosciuta la famiglia di fatto, ormai molto diffusa nella nostra società. Tale famiglia, pur non avendo la stessa protezione giuridica della famiglia legittima, gode comunque di protezione giuridica.

Per quanto riguarda il matrimonio sono possibili due tipi di matrimonio: il matrimonio civile viene celebrato in Comune dal Sindaco o da un suo delegato; il matrimonio concordatario viene celebrato in chiesa da un ministro del culto cattolico.

La regola fondamentale che riguarda le relazioni all'interno della famiglia è quella dell'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Questo principio ha trovato piena attuazione soltanto nel 1975 con la riforma del diritto di famiglia che ha modificato le norme del codice civile che disciplinano la famiglia.

### Art. 30.

**È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.**

**Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.**

**La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.**

**La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.**

Tale articolo prevede eguale tutela per i figli, siano essi legittimi, naturali o adottivi. I primi sono quelli nati da due persone sposate, i figli naturali sono quelli nati da persone non sposate tra loro e quelli adottivi entrano a far parte della famiglia in seguito ad un procedimento di adozione.

I figli, fino al raggiungimento della maggiore età, sono soggetti alla potestà dei genitori, cioè il poterdovere del mantenimento, dell'educazione e dell'istruzione dei figli.

### **Art. 31.**

**La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.**

**Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.**

I costituenti, partendo dal presupposto che la prima formazione della persona avviene nell'ambito familiare e considerate le trasformazioni in atto, hanno avvertito l'esigenza di sostenere le famiglie più numerose con misure economiche e altre provvidenze per aiutare i coniugi ad assolvere i loro compiti nei confronti della famiglia. Esempi di interventi economici sono: assegni per il nucleo familiare, sgravi fiscali ecc...; gli interventi sociali sono: asili nido, consultori familiari ecc.

### **Art. 32.**

**La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.**

**Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.**

Per dare applicazione a questo articolo, nel 1978 fu istituito il Servizio sanitario nazionale in cui le Aziende sanitarie locali (ASL) hanno il compito di attuare gli interventi necessari per tutelare la nostra salute. L'assistenza sanitaria è fondamentale gratuita per le prestazioni essenziali, come il medico di base e i ricoveri ospedalieri; per le altre prestazioni è soggetta al pagamento di un ticket, da cui però

sono esentate le persone che hanno un reddito molto basso o che si trovino in particolari condizioni di salute.

Senza il consenso dei pazienti, i medici non possono somministrare loro farmaci, sottoporli ad accertamenti sanitari o ad interventi chirurgici.

### Art. 33.

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Tale articolo è stato oggetto di diverse interpretazioni da parte della Corte Costituzionale. Una prima sentenza del 1960 intendeva la libertà di insegnamento come esplicazione dell'art. 21 Cost. e, quindi, come espressione della libertà di manifestazione del pensiero.

Successivamente, nel 1974, la Corte Costituzionale ha precisato che l'art. 33 sancisce la libertà dell'arte e della scienza, la libertà di insegnamento è una prosecuzione ed estensione della libertà dell'arte e della scienza. In base al testo unico sulla scuola (d. lgs. 297/94) ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come attività diretta a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni

culturali, la piena formazione della personalità degli alunni.

Oltre alle scuole pubbliche, istituite e finanziate dallo Stato, esistono le scuole private. La maggior parte degli istituti privati del nostro Paese sono gestiti da esponenti della religione cattolica. Le scuole private, per ottenere la parità, devono comunque presentare una serie di requisiti di qualità ed efficacia.

Nel 1998 con il DPR 249, modificato del DPR 235/2007, è stato emanato lo Statuto delle studentesse e degli studenti che prevede una serie di diritti e doveri. In esso si afferma che la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. È una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola.

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

#### Art. 34.

**La scuola è aperta a tutti.**

**L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.**

**I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.**

**La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.**

Uno dei più importanti diritti sociali è il diritto all'istruzione. Chi ha un maggiore livello di istruzione avrà minori probabilità di trovarsi in situazioni di bisogno. Ma rappresenta anche un vantaggio per la società in genere perché il livello di istruzione del popolo eleva il livello culturale dell'intero paese.

Quindi il diritto all'istruzione si configura anche quale dovere.

La Costituzione afferma che la scuola è aperta a tutti e non si accontenta di offrire la parità di diritti.

L'effettiva possibilità di accedere all'istruzione dipende dalle condizioni economiche e sociali delle famiglie. Per questo la Costituzione si preoccupa di offrire condizioni di pari opportunità per gli studenti capaci e meritevoli, attraverso borse di studio, assegni alle famiglie e altre provvidenze.

La Costituzione stabilisce anche che l'istruzione è obbligatoria e gratuita per almeno 8 anni. Il limite di 8 anni non può essere ridotto ma può essere elevato ed infatti la legge 296/06 (finanziaria del 2007) ha fissato in 10 anni l'obbligo di istruzione. Tale obbligo è regolamentato col D.M.139 del 2007.

La legge prevede anche il diritto-dovere all'istruzione che consiste nel conseguimento, entro il diciottesimo anno di età, di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale.